



Ministero della Giustizia

**Gabinetto del Ministro
Servizio Interrogazioni Parlamentari**

Al Deputato Roberto GIACHETTI
CAMERA DEI DEPUTATI

e, p.c.

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Assemblea – Ufficio Sindacato Ispettivo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio II

R O M A

All. 2

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-01732 del Dep. Roberto
GIACHETTI (res. n. 178 del 16.10.2023)

Trasmetto alla S.V. la risposta scritta all'interrogazione in oggetto rivolta al
Signor Ministro.

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario
Giusi Bartolozzi

l'eccesso di tassazione dovuta al fenomeno del drenaggio fiscale a tal fine anche applicando pienamente le norme di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, volte ad indicizzare le detrazioni da lavoro dipendente. (5-01480)

CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e GUSMEROLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la recente disciplina fiscale applicabile alle crypto-attività, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 126-147, legge n. 197 del 2022), ha reso la normativa tributaria coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di crypto-attività presenti nel sistema italiano;

nel merito, le crypto-attività sono state incluse in modo esplicito nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche, per tali intendendosi rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia analoga;

la legge sopramenzionata ha, altresì, modificato gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che introducono la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i diversi regimi della dichiarazione, dei risparmi amministrato e del risparmio gestito;

in primo luogo, rispetto all'operatività delle sopracitate disposizioni, in sede di risposta al precedente atto di sindacato ispettivo n. 5-01210, sono state fornite alcune definizioni relative ai criteri di collegamento idonei ad integrare il requisito della territorialità con riferimento alla tassazione, in Italia o all'estero, dei redditi derivanti da crypto-attività e alla delimitazione della prova del costo d'acquisto delle crypto-valute: nello specifico, è stato rappresentato che « nei confronti dei soggetti a residenti nel territorio dello Stato, il prin-

cipio di tassazione è costituito dal "world-wide taxation", pertanto, indipendentemente dal luogo in cui siano detenute le crypto-attività, i redditi derivanti dalle stesse sono soggetti a tassazione in Italia»; è stato rilevato, inoltre, che « il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente [...] ad esempio, avvalendosi della documentazione rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l'acquisto o lo scambio delle crypto-valute, alla data in cui lo stesso è concluso, ovvero di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l'acquisto »;

sempre nell'ambito della tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante crypto-attività, sarebbe utile e auspicabile proseguire, dunque, il già intrapreso percorso normativo riferito alla disciplina fiscale in argomento: in particolare, a parere degli interroganti si ritiene opportuno valutare anche la possibilità di compensare le minusvalenze derivanti da crypto-attività con le plusvalenze derivanti da altre attività finanziarie detenute dal medesimo contribuente, al fine di favorire in tal modo la continuità degli investimenti da parte dei soggetti che operano nel settore delle crypto-attività e, in generale, della finanza alternativa —:

se e quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere in relazione a quanto esposto in premessa. (5-01481)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

GIACHETTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 4 ottobre 2022 Stefano Dal Corso veniva provvisoriamente trasferito dall'Istituto penitenziario di Rebibbia a quello di Oristano in vista dell'udienza, che lo vedeva imputato, fissata per il 6 ottobre 2022. Dal Corso, detenuto in transito, veniva quindi collocato in una cella all'interno dell'infermeria dell'istituto penitenziario sardo;

il 12 ottobre 2022 Stefano Dal Corso veniva rinvenuto privo di vita, all'interno della propria cella, dal personale sanitario;

alle ore 16 circa, il parroco del carcere informava la sorella, Marisa Dal Corso, della morte del fratello avvenuta intorno le ore 15;

il 13 ottobre 2022, alle ore 10, l'ex compagna di Stefano, Giada Murgia, si recava presso l'istituto, ove apprendeva dall'infermiera del reparto, dottoressa Faa, che Dal Corso risultava « morto suicida » e che « lo stesso non aveva sofferto in quanto nel lasciarsi andare si era spezzato l'osso del collo che ne aveva provocato, quindi, la morte immediata ». Inoltre, nel sentire parlare gli operanti presenti sul posto, apprendeva che « la vittima veniva rinvenuta appesa alla finestra con una gamba sul letto e una fuori, avendo preso male le misure perché le finestre di Rebibbia sono più alte »;

nonostante la morte violenta, la procura della Repubblica di Oristano non riteneva opportuno disporre l'autopsia e disponeva la chiusura del caso come « suicidio »;

la sorella di Dal Corso ha sempre dubitato della morte per suicidio per tutta una serie di elementi incongruenti acquisiti prima e dopo la morte del fratello;

più volte, la prima volta il 21 ottobre 2022, il difensore della sorella del detenuto Dal Corso, avvocato Armida Decina, avanzava denuncia con richiesta di esame autoptico, ma le richieste venivano sempre archiviate;

il 22 ottobre 2022, il difensore della sorella del detenuto Dal Corso, avvocato Armida Decina, richiedeva alla direttrice del carcere di Oristano dottoressa Luisa Pesante, di poter acquisire i filmati di quanto avvenuto nelle 24 ore del tragico evento nella zona dell'infermeria, ma veniva informata del mancato funzionamento delle telecamere;

il 19 luglio 2023 il difensore avvocato Decina avanzava istanza di riapertura delle indagini;

in data 4 ottobre 2023 la procura della Repubblica presso il tribunale di Oristano notificava all'avvocato Decina l'avvenuta riapertura delle indagini —:

se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quale ricostruzione dei fatti abbia acquisito l'amministrazione penitenziaria per quanto di competenza e per quanto riferibile;

se corrisponda al vero che le telecamere dell'infermeria non abbiano funzionato e quindi non abbiano ripreso quanto avveniva il 12 ottobre in quei luoghi, comprese le stanze detentive;

se non ritenga di impartire disposizioni, per quanto di competenza, per le quali, nei casi di decesso di un detenuto in carcere, i filmati debbano essere sempre immediatamente acquisiti, in maniera tale da poter essere messi a disposizione di tutte le parti interessate;

per i decessi di detenuti che si sono verificati in carcere in questo 2023, se risulti in quanti casi le autorità giudiziarie non abbiano predisposto l'autopsia distinguendo fra suicidio e decesso per altre cause. (4-01732)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VIII Commissione:

SIMIANI e ROGGIANI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

relativamente all'autostrada Pedemontana Lombarda, un'opera d'interesse nazionale inserita nella legge obiettivo, la regione Lombardia mai come in questi ultimi anni sta sostenendo il suo completamento nelle tratte mancanti (B2, C e D);

in particolare la tratta D da Vimercate a Dalmine (la cui realizzazione non è ancora finanziata) è ora oggetto di una ripro-



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01732 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 178 del 16.10.2023).

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito del decesso di S.D.C., verificatosi all'interno del carcere di Oristano, si avanzano quesiti in ordine alla vicenda, circa l'eventuale intervento normativo che renda obbligatorio l'esame autoptico in caso di morte occorsa in carcere, nonché *se non ritenga di impartire disposizioni per le quali, nei casi di decesso di un detenuto in carcere, i filmati debbano essere sempre immediatamente acquisiti in maniera tale da poter essere messi a disposizione di tutte le parti interessate.*

Orbene, in via preliminare si richiama quanto già riferito in sede di risposta ad interrogazioni parzialmente di analogo tenore (nn. 4-01601 Dep Ghirra e 4-00697 Se. Cucchi).

L'evento critico verificatosi il 12 ottobre 2022 presso il carcere di Oristano riguarda il sig. D.C.S., deceduto a seguito di impiccagione a una delle grate della finestra della camera di pernottamento.

Doverosamente, al momento del rinvenimento è stata allertato e richiesto l'intervento del personale sanitario e di sorveglianza generale, nonché informata la competente Autorità Giudiziaria nella persona del pubblico ministero di turno, il Direttore dell'istituto, il magistrato di sorveglianza, il Provveditorato regionale di Cagliari e il magistrato di turno presso il D.A.P., ed anche, naturalmente, i familiari e gli avvocati di fiducia.

Il 13 ottobre 2022, giungeva in istituto la madre della figlia del detenuto, alla quale veniva data la possibilità di dare l'ultimo saluto alla salma del congiunto.

Il 14 ottobre 2022, si procedeva all'effettuazione della visita necroscopica a cura del personale medico dell'ASL di Oristano, ed in pari data, su disposizione del magistrato di turno, la salma del detenuto veniva consegnata, senza vincoli giudiziari, ai familiari, per il tramite dell'Agenzia funebre dagli stessi indicata.

Per completezza, si riferisce che il sig. D.C.S. era ristretto da poco presso la Casa circondariale di Oristano, ove era giunto il 4 ottobre 2022, trasferito dalla Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso per presenziare a un'udienza presso il Tribunale di Oristano fissata per il giorno 6 ottobre 2022 e durante il periodo di permanenza non aveva dato adito a comportamenti tali da rendere necessaria l'adozione di precauzioni.

Come in casi analoghi, è stata disposta l'indagine ispettiva in carico al Provveditorato regionale di Cagliari, e volta ad accertare le cause, le modalità, le circostanze dell'evento e a verificare se siano state attivate tutte le procedure per cogliere i possibili rischi suicidari: dagli accertamenti condotti, pur non potendosi ravvisare dirette responsabilità a carico di operatori penitenziari e/o di altro personale socio-sanitario che ha interagito con il detenuto, sono emerse alcune criticità segnalate per i doveri correttivi alla Direzione dell'istituto.

Quanto ai dati inerenti ai decessi di detenuti occorsi all'interno degli istituti penitenziari nazionali nell'anno 2023, per il periodo 1° gennaio – 25 ottobre 2023 risultano n. 52 suicidi, n. 104 decessi per cause naturali e n. 19 decessi per *cause da accertare*.

Ciò precisato, con riferimento all'eventuale modifica normativa che renda obbligatorio l'esame autoptico in tutti i casi di decesso occorso in carcere, va osservato che l'attuale disciplina assegna il potere discrezionale all'Autorità Giudiziaria in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

È infatti previsto che l'esame autoptico sia disposto in caso di sospetto di reato (art. 116 disp att. c.p.p.), con ciò richiedendosi non solo una preliminare valutazione

degli elementi fattuali già emersi, ma altresì, all'esito dell'ispezione cadaverica esterno cui provvede un medico legale.

Solo l'assenza di elementi di sospetto, tale in seguito alle attività di cui sopra, porta l'Autorità Giudiziaria procedente a non disporre l'esame autoptico.

Non emerge, pertanto, l'esigenza di intervento normativo sul punto.

Nel caso indicato peraltro, dalle relazioni informative stilate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e dal Procuratore Generale di Cagliari, ferma l'insindacabile autonomia di scelta dell'Autorità Giudiziaria, non si evidenzia alcun anomalo utilizzo della facoltà di disporre o no l'esame autoptico.

Emerge infatti come nel contesto di tutti gli elementi analizzati dagli inquirenti, e considerando le peculiari modalità e condizioni di tempo e luogo in cui avvenuti i decessi dei due detenuti, *nessun elemento* abbia consentito anche di *ipotizzare* un fatto di omicidio, anziché un evento suicidario; ciò giustifica la scelta di non eseguire approfondimenti istruttori che si palesavano, secondo apprezzamento *ex ante in concreto*, del tutto infruttuosi, quindi superflui.

In particolare, nelle citate relazioni si legge: “(...) *In relazione al decesso di D.C.S. (...) con particolare riferimento alla scelta di non procedere all'esame autoptico della salma, si riassumono tutti gli elementi emersi dall'attività investigativa svolta, già richiamati nella relativa richiesta di archiviazione accolta dal Giudice per le indagini preliminari in sede in data 03/07/2023.*

D.C.S., al momento del suo decesso, si trovava in transito presso la Casa di Reclusione di Oristano-Massama con partenza programmata per il 13.10.2022, a seguito del trasferimento dal Carcere di Rebibbia, per presenziare ad un'udienza. Lo stesso veniva trovato morto impiccato nella sua cella il 12.10.2022 intorno alle 14,50.

In particolare, come risulta dall'annotazione fornita dalla polizia penitenziaria (annotazione questa totalmente confermata dalla successiva attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano), il D.C. è stato rinvenuto morto alle 14.50 circa dall'Ass. Capo G.A., che svolgeva servizio presso la sezione detentiva in cui si trovava la vittima. L'Assistente, affacciatosi dentro la cella ove lo

stesso si trovava recluso da solo, aveva scorto il corpo penzolare appeso, con un cappio al collo, alle sbarre della finestra. (...) Veniva quindi sigillata la cella, realizzati i rilievi fotografici all'interno della stessa, fatto l'inventario degli oggetti ivi contenuti e disposto il sequestro del cappio (la parte slacciata dal collo del detenuto durante le operazioni di soccorso e quella ancora legata alle sbarre della finestra), del lenzuolo presente sul letto del detenuto e di una lama artigianale ottenuta da un rasoio BIC, presumibilmente utilizzata per tagliare il lenzuolo.

Come relazionato con annotazione di p.g. dall'Isp. P.A. che aveva proceduto al sopralluogo (e come confermato dalla visione delle foto trasmesse a corredo della cnr), il letto della cella ove era detenuto D.C., al momento del ritrovamento del cadavere, era rifatto.

Solo una volta che si era proceduto a disfarlo, si era potuto riscontrare come dal lenzuolo ivi presente mancasse una striscia di tessuto. Dalla visione delle foto emerge che nel lembo asportato e usato come cappio era impresso un disegno che coincide con quello presente nel lenzuolo posto sul letto, circostanza che porta a ritenere univocamente che lo strumento utilizzato per l'impiccagione sia stato reperito all'interno della stessa cella in cui l'uomo si trovava. L'agente ha altresì evidenziato come nella cella sia stato rinvenuto un taglierino artigianale (anch'esso opportunamente fotografato), presumibilmente adoperato per tagliare il lenzuolo, e che questo sia stato ricavato dalle lamette usa e getta tipo "bic", per prassi lasciate a disposizione dei detenuti (asportando la relativa lama per poi fissarla - sciogliendo la plastica posta intorno - sul manico). Alle 17.48 un altro medico in servizio nella casa circondariale, il dott. F.T., aveva esaminato il cadavere evidenziando l'assenza sul corpo di segni di maleficio, di ecchimosi, ferite o contusioni, rilevando unicamente la presenza di una lesione in corrispondenza del collo - visibile anche dalle fotografie - compatibile con il decesso per impiccamento. Sentito a sommarie informazioni aveva escluso categoricamente la presenza di elementi che potessero far sorgere dubbi sulle cause del decesso e, in particolare, su una causa diversa dal suicidio. Il 14 ottobre il

medico legale Beatrice Bene aveva effettuato la visita necroscopica sul cadavere, disposto il sigillo sulla bara e dato il nulla osta al trasferimento.

Come già affermato. D.C. era stato di recente tradotto al carcere di Massama (il 4.10.2022) affinché prendesse parte all'udienza del 6 ottobre.

Per tutto il tempo della sua permanenza nell'istituto penitenziario, era stato collocato nelle camere dell'isolamento precauzionale ed era, pertanto, sempre stato in cella da solo, nonostante si fossero avvicinati vari detenuti nelle celle limitrofe e, salvo la visita della ex compagna e della figlia e il colloquio telefonico con le stesse avvenuto il 1° ottobre, aveva avuto contatti diretti unicamente con i sanitari in servizio e con gli agenti di Polizia penitenziaria.

Si era, pertanto, proceduto a sentire a sommarie informazioni tutti i soggetti che avevano avuto contatti con lui negli ultimi giorni di vita.

Si evidenzia come tutti i soggetti interpellati, che ricoprivano ruoli e status differenti (guardie penitenziarie, sanitari e, financo, detenuti) hanno fornito una versione dei fatti perfettamente coerente e concorde fra loro, versione questa a sua volta coincidente con quanto emerso dall'analisi della documentazione acquisita, a partire dalle annotazioni di p.g e dalla certificazione medica.(...).

Pertanto, alla luce di un'attenta ricostruzione di quanto accaduto è stato possibile escludere, fin dal l'immediatezza dei fatti, che il decesso del detenuto potesse essere opera di terzi e per tale ragione non si è ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di un esame autoptico, dovuto ex art. 116 disp. att., unicamente qualora sorga "un sospetto di reato", cosa che, appunto, nella specie mai si era palesata.

Infatti, una valutazione globale degli elementi acquisiti - dunque non limitata alle sole risultanze mediche ma che tenga conto del complesso dei numerosi e convergenti elementi acquisiti - non lasciava spazio a plausibili ricostruzioni alternative della vicenda.

Infatti, a fronte di questo univoco compendio, non appariva seriamente prospettabile un'ipotesi ricostruttiva alternativa, ipotesi questa che implicherebbe necessariamente un concorso dei sanitari intervenuti nell'immediatezza dei fatti e

successivamente per redigere le certificazioni (per “coprire” le inevitabili tracce del reato), degli agenti di polizia penitenziaria intervenuti (in primis G. che aveva le chiavi della cella e mai aveva avuto precedenti contatti con il deceduto) e persino del detenuto Cabula nell'azione delittuosa o, quantomeno, nella copertura della stessa.

Contro l'ipotizzabilità di questa ricostruzione alternativa - che vede un'aggressione in danno di D.C. e una successiva simulazione dell'impiccamento volontario - oltre la sua inverosimiglianza (perché, come già evidenziato, dovrebbe vedere coinvolti un numero nutrito di soggetti facenti parte di gruppi eterogenei che mai prima della settimana precedente avevano avuto a che fare con il detenuto) ostano, altresì, tutte le circostanze emerse: S.d.C. era solo in transito nella casa circondariale di Massama e dunque era sostanzialmente sconosciuto a tutti i soggetti presenti il giorno. Appare, pertanto, assai remota l'ipotesi che taluno possa aver sviluppato in un così ristretto arco temporale un astio così forte nei suoi confronti da fargli architettare un omicidio, oltretutto, con la complicità di tutti i soggetti presenti l'esame esterno del cadavere aveva escluso la presenza di segni compatibili con tali accadimenti (esclusi anche segni di punture e/o contenimento per consentire magari l'inoculazione di sostanza narcotizzante); il detenuto in quel momento si trovava solo dentro una cella perfettamente chiusa a chiave, chiave che si trovava nella esclusiva disponibilità della polizia penitenziaria (in quel momento specifico dell'Ass. G. in servizio al piano). Appare del tutto inverosimile, pertanto, anche l'ipotesi che un soggetto esterno si sia introdotto furtivamente in infermeria e poi all'interno della cella per realizzare il proposito omicidario, inscenando poi il suicidio del detenuto (ciò sia in ragione del rigido sistema di controllo, sia perché il suo ingresso nella cella avrebbe provocato rumori che quantomeno C. avrebbe dovuto percepire, come infatti aveva sentito un rumore sicuramente più lieve come quello della chiusura del blindo); inoltre, durante il successivo sopralluogo presso la cella, veniva accertato che dal lenzuolo del suo letto mancavano pezzi di tessuto, nonché, la presenza nei pressi del letto di una lama artigianale tipo rasoio, circostanza che depone inequivocabilmente per il fatto che la corda rudimentale utilizzata per l'impiccagione fosse stata ricavata proprio

ritagliando - e successivamente annodando — la biancheria da letto, dotazione già presente nella cella e quindi a esclusiva disposizione del D.C.. Tale dato è certamente incompatibile con un intervento di uno o più soggetti che avrebbero dovuto, in un arco temporale brevissimo coincidente con la brevissima assenza del G., recarsi dentro la cella, stordire o uccidere D.C. senza lasciargli alcuna traccia, e poi operare indisturbati tagliando il lenzuolo, annodandolo per realizzare il cappio, per ricavarne un legaccio rudimentale.

Conseguentemente, a fronte dell'univoco quadro emerso, alcuna circostanza emersa è parsa in grado di insinuare un serio dubbio sulla natura dell'evento, così da rendere opportuno un accertamento autoptico sulla salma.

Infine, non sono stati neppure riscontrati profili di colpa a carico dei soggetti che avevano la custodia del detenuto (circostanza che, anche se sussistente, non avrebbe comunque certo comportato la necessità di accertamenti medico legali sulla salma).

Infatti, le indagini non hanno ravvisato alcuna responsabilità in capo ai sanitari che avevano qualificato Stefano come soggetto non a rischio, peraltro in conformità con il trattamento avviato nel carcere di Rebibbia, che infatti all'atto del trasferimento non aveva indicato particolari cautele per la custodia del detenuto.

Né possono essere ravvisati profili di colpa, per omessa vigilanza, in capo all'agente G., posto che, in assenza di specifiche prescrizioni inerenti alla custodia, l'attività di monitoraggio dei detenuti svolta dalle guardie penitenziarie non può ovviamente concretarsi in una sorveglianza continua e visiva di ognuno di essi.

Conseguentemente veniva chiesta da questo Ufficio l'archiviazione del procedimento, richiesta accolta dal G.I.P. con decreto in data 3.7.2023.

Per dovere di precisione si comunica che poche settimane dopo Marina dal Corso, sorella di Stefano, depositava istanza di riapertura delle indagini, in cui venivano prospettati ulteriori elementi non comunicati in precedenza dalla nominata all'A.G. benché alla stessa già noti e non prospettati né in fase di opposizione alla richiesta di archiviazione, né nella successiva relativa udienza disposta dal GIP.

Al fine di vagliare l'attendibilità degli stessi, in ogni caso, si decideva di riaprire le indagini che sono attualmente ancora in corso".

In particolare, (...)in data 15/06/23 era stata richiesta dall'Avv. A.D., difensore della sorella del Dal Corso, l'avocazione delle indagini.

Tale richiesta è stata rigettata dalla Procura Generale di Cagliari in data 20/06/23, che ha ritenuto le indagini complete ed esaustive.

Poche settimane dopo il decreto di archiviazione, M. dal Corso, sorella di S., depositava istanza di riapertura delle indagini, in cui venivano prospettati ulteriori elementi a lei noti non comunicati in precedenza dalla nominata all'A.G. nè in fase di indagine, né in fase di opposizione alla richiesta di archiviazione del 07/04/23 e successiva memoria del 20/06/23, né nella successiva relativa udienza disposta dal GIP tenutasi il 29/06/23, benché alla stessa già noti rispettivamente dal marzo 2023 e dal 15/05/23.

Al fine di vagliare l'attendibilità degli stessi, in ogni caso, si decideva di riaprire le indagini, che sono attualmente ancora in corso.

Si precisa, infine, in relazione a quanto affermato nell'interrogazione sulle telecamere all'interno della Casa di Reclusione di Oristano-Massama, che: - non è mai stata avanzata da parte della difesa di Marina Dal Corso alcuna richiesta di acquisizione dei relativi filmati allo Scrivente Ufficio; - solo in data 07/04/23 con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione è stata richiesta al GIP l'acquisizione dei filmati delle telecamere, richiesta questa che il GIP, con l'accoglimento della richiesta di archiviazione, di fatto rigettava; (...).

Infine, quanto alle immagini conservate dalle telecamere interne ai penitenziari, queste sono doverosamente messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, come ordinariamente previsto dal codice di procedura penale per i casi di apertura di procedimenti giudiziari.

Il Ministro
Il Ministro della Giustizia
On. Carlo Nordio

